

(N. 2599)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla VII Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati
nella seduta del 1° ottobre 1952 (V. Stampato N. 2782)

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(ALDISIO)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(ZOLI)

col **Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

col **Ministro *ad interim* del Tesoro**

(PELLA)

e col **Ministro della Pubblica Istruzione**

(SEGNI)

TRASMESSE DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 10 OTTOBRE 1952

Misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei piani regolatori

DISEGNO DI LEGGE

—
Articolo unico.

A decorrere dalla data della deliberazione comunale di adozione dei piani generali e dei piani particolareggiati di esecuzione previsti dalla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150,

e fino alla emanazione del relativo decreto di approvazione, il sindaco, su parere conforme della commissione edilizia comunale, può, con provvedimento motivato da notificare al richiedente, sospendere ogni determinazione sulle domande di licenza di costruzione, di cui all'articolo 31 di detta legge, quando riconosca che tali domande siano in contrasto con il piano adottato.

A richiesta del sindaco, e per il periodo suddetto, il prefetto, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, può ordinare la sospensione dei lavori di trasformazione delle proprietà private che siano tali da compromettere o rendere più onerosa l'attuazione del piano.

In ogni caso, le sospensioni suddette non potranno essere protratte oltre due anni dalla data della deliberazione di cui al primo comma.

Nei confronti dei trasgressori ai provvedimenti emessi in base alla presente legge sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 32, terzo e quarto comma, e 41 della suddetta legge urbanistica.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.